

L'accertamento dei tributi locali: strumenti, atti, strategie

a cura di Maria Cinquepalmi
25 giugno 2019



Presentazione

L'attuale scenario normativo e giurisprudenziale - in materia di entrate locali - frammentato e confuso, rende sempre più complesso per i Comuni programmare le entrate e contenere le spese. Oggi più che mai l'attenzione degli Enti deve essere rivolta al potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione, per contrastare l'evasione fiscale ed ampliare, conseguentemente, la base imponibile dei singoli tributi. La conoscenza ed il corretto utilizzo degli strumenti che il legislatore mette a disposizione degli operatori del settore è, dunque, essenziale per garantire piena attuazione al principio costituzionale di capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione.

Indice

- ❖ Il contesto normativo di riferimento
- ❖ Forma e contenuto degli avvisi di accertamento
- ❖ Determinazione della sanzione irrogabile
- ❖ Il cumulo giuridico
- ❖ Le varie modalità di notifica
- ❖ La rettifica e l'autotutela
- ❖ L'attività accertativa in caso di fallimento

Forma e contenuto degli avvisi di accertamento

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 1 comma 161

“rettifica”

- delle dichiarazioni incomplete o infedeli,
- dei parziali o ritardati versamenti;

“accertamento d'ufficio”

- delle omesse dichiarazioni,
- degli omessi versamenti;

notificando al contribuente apposito avviso motivato
anche a mezzo A.R.

Gli avvisi in rettifica o d'ufficio

devono essere notificati entro
31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati.

MOTIVAZIONE

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio :

- - devono essere motivati in base **ai presupposti di fatto** e delle **ragioni giuridiche** che li hanno determinati;
- - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto dal contribuente, questo altro atto deve essere allegato, salvo non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

La motivazione

Enunciazione del “petitum”, e delle relative ragioni in termini sufficienti a definire la materia del contendere” (Cass. n. 25559 del 03/12/2014; Cass. n. 4289/15)

L’obbligo di motivazione pone il contribuente in condizione di conoscere la pretesa, in modo da poter valutare sia l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale sia, in caso positivo, di **contestare efficacemente l’”an” ed il “quantum debeatur**

Tali elementi devono essere forniti all’interessato “non solo tempestivamente, tramite l’inserimento “ab origine” nel provvedimento, ma anche con quel **grado di determinatezza ed intelligibilità** idonei a consentire un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. n. 7056/14; Cass. 16836/14).

Art. 12 legge n. 212/2000

Accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali

- Operatori civili o militari
- Rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni
- 60 giorni per osservazioni e richieste
- l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza

Corte di Cassazione, SSUU, 9 dicembre 2015, n. 24823

Diritto europeo: il contraddittorio endoprocedimentale, in materia tributaria, è principio di generale applicazione (pur valutandone gli effetti in termini restrittivamente sostanzialistici);

Disciplina nazionale: obbligo gravante sull'Amministrazione a pena di nullità dell'atto soltanto, in relazione ai singoli atti per i quali detto obbligo è esplicitamente contemplato

Corte di Cassazione, SSUU, 9 dicembre 2015, n. 24823

Tributi non armonizzati: obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, solo se tale obbligo sia previsto da specifica norma di legge

Tributi armonizzati: opera la clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale di matrice comunitaria sanzionata con la nullità dell'atto impositivo.

Nell'uno e nell'altro caso sempre che, in mancanza di violazione dell'obbligo, **il procedimento “avrebbe potuto comportare un risultato diverso”**

Corte di Cassazione, SSUU, 9 dicembre 2015, n. 24823

Tributi armonizzati

L'atto adottato è nullo purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto

Corte di Cassazione, 28 marzo 2019, n. 8654

Le regole di garanzia stabilite dall'articolo 12, comma 7, valgono anche per gli enti locali perché la legge parla di verifiche eseguite da «organi di controllo» fra cui i Comuni

Per identità di ratio la norma si applica anche nei casi di affidamento in concessione a soggetti terzi dei compiti di accertamento e riscossione delle imposte, nonché le attività ispettive.

CONTENUTO

Gli avvisi devono, altresì, contenere l'indicazione :

- - dell'**ufficio** presso il quale è possibile ottenere **informazioni complete** in merito all'atto notificato;
-
- - del **responsabile del procedimento**;
-
- segue

- dell'organo o dell'**autorità amministrativa** presso i quali è possibile promuovere un **riesame** anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- delle **modalità**, del **termine** e dell'**organo giurisdizionale** cui è possibile ricorrere;
- del **termine di 60 gg.** entro cui effettuare il relativo pagamento.

SOTTOSCRIZIONE

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente per la gestione del tributo

Art. 11, comma 4, D.Lgs. 30/12/1992 n.504

Artt.11-54-74 DLgs 15/11/1993, n. 507

Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; egli sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art.1, comma 69, L 27/12/2013, n. 147 (IUC)

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Cassazione n. 11455 del 14.05.2010

È legittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario privo di qualifica dirigenziale ma nominato ex art.11 D.lgs. n.504/92 come Funzionario Responsabile del tributo stante la specialità della legge di imposta che non prevede la nomina necessariamente dirigenziale.

Articolo 1, co. 87, legge n. 549/1995

La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, **nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.**

Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito **provvedimento di livello dirigenziale.**

Cassazione ord. n. 20362/2017

Si tratta di norma speciale non abrogata e che conserva pertanto la sua efficacia.

[...] E' poi incontroversa in fatto la circostanza che il soggetto responsabile del procedimento sia stato individuato a sottoscrivere gli atti di accertamento con **apposita determina dirigenziale**, sussistendo quindi le condizioni perché l'atto debba essere ritenuto pienamente legittimo”

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 1 comma 165

DOVUTI DAL CONTRIBUENTE

La misura annua degli interessi è determinata nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

DOVUTI AL CONTRIBUENTE

- ☐ nella stessa misura di cui sopra;
- ☐ a decorrere dalla dell'eseguito versamento.

Art. 1 comma 167

Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali

- 1) compensazione verticale
- 2) compensazione orizzontale

Presupposto fondamentale

Il credito deve essere:

certo: oggetto chiaramente determinato

liquido: consistente in una somma di denaro

esigibile: il diritto di credito è immediatamente realizzabile, cioè siano scaduti inutilmente i termini per l'adempimento da parte del debitore

Art. 1241 c.c.

Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono.

Art. 8 Legge n. 212/2000

L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

Decreto Leg.vo n. 472/1997

Sospensione dei rimborsi e compensazione

Il rimborso **puo' essere sospeso** se e' stato notificato **atto** di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento di accertamento di maggiori tributi, ancorche' **non definitivo**.

In presenza di **provvedimento definitivo**, l'ufficio competente per il rimborso **pronuncia la compensazione del debito**.

I provvedimenti di sospensione:
devono essere **notificati** all'autore della violazione e
ai soggetti obbligati in solido;
sono impugnabili avanti alla Commissione
tributaria.

Casi in cui la compensazione non si verifica

- Crediti impignorabili (art. 545 cpc)
- Rinuncia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore (art. 1246 cc)
- Divieto di legge (fra cui art. 56 legge fallimentare)

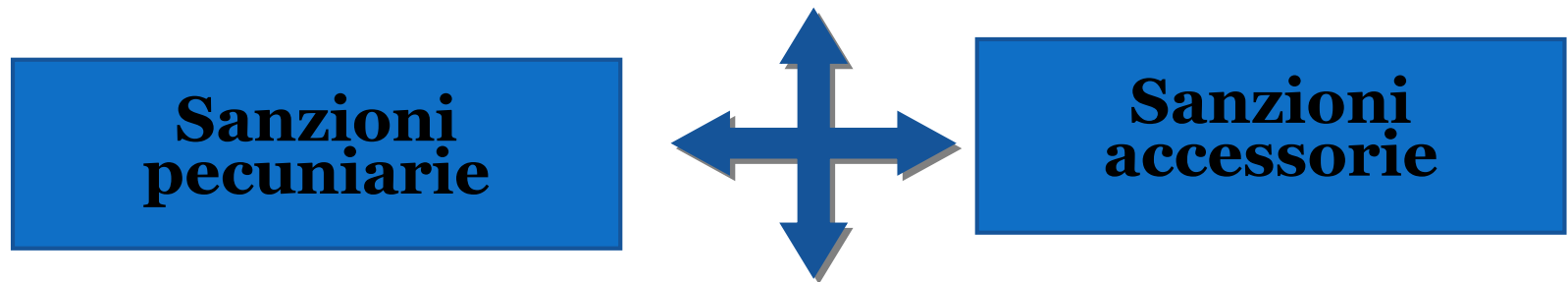
Crediti impignorabili (art. 545 cpc)

- ▶ Crediti alimentari
- ▶ Sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri
- ▶ Sussidi dovuti per maternità malattie o funerali
- ▶ Somme dovute dall'assicuratore

Il decreto legislativo n. 472 del 1997

Art. 2. Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono:



Riferibili alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione

La somma irrogata a titolo di sanzione **non** produce **interessi**.

NESSUNO PUO' ESSERE ASSOGETTATO A SANZIONI

Se non in forza di una legge
entrata in vigore
prima della violazione

Per un fatto che, per una legge
posteriore, non costituisce
violazione punibile.



Se la sanzione e' gia' stata
irrogata con provvedimento
definitivo il debito residuo si
estingue, ma non è ammessa
ripetizione di quanto pagato.

COSTITUZIONE

Articolo 25 comma 2

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Art. 2 c.p. Successione di leggi penali

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

FAVOR REI

Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa

si applica

la **legge piu' favorevole**

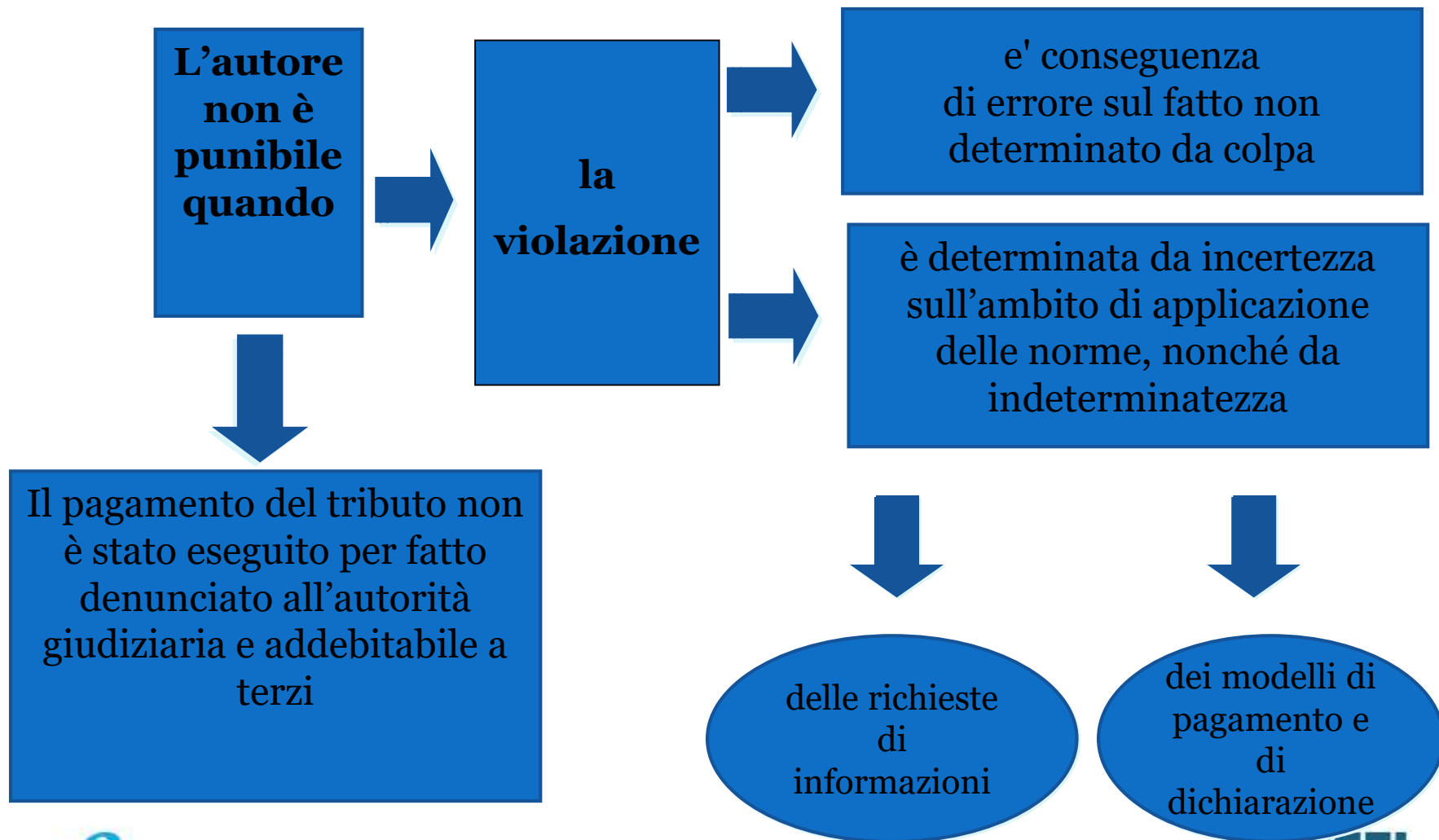
salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5. Colpevolezza

Ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Colpa grave: l'imperizia o negligenza del comportamento indiscutibili

Dolo: volontarietà dell'azione o della omissione



Legge 27 luglio 2000, n. 212 – art. 10

Tutela dell'affidamento e della buona fede

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente se:

- ☐ si è conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate
- ☐ il suo comportamento è conseguenza di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa

Le sanzioni non sono comunque irrogate per:

- obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria
- mera violazione formale senza alcun debito di imposta

Non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria .

L'incertezza normativa oggettiva

l'insicurezza ed equivocita' del risultato

Riferibile al giudice

unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

MERA VIOLAZIONE FORMALE

- che non arreca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo
- non incide sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Tutela dell'affidamento e della buona fede

Corte di Giustizia Europea: tale principio fa parte del diritto comunitario ed **impone al soggetto pubblico** che voglia esercitare i propri poteri nei confronti del soggetto privato **di tenere nel debito conto l'interesse alla conservazione di un vantaggio, bene o utilità** conseguito in **buona fede** dal privato grazie ad un previo puntuale atto della P.A., al quale sia seguito il **decorso di un ragionevole lasso di tempo**

Art. 7.

Criteri di determinazione della sanzione

- Gravita' della violazione;
- Opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze;
- Personalita' (precedenti fiscali);
- Condizioni economiche e sociali.

Art. 7.

Criteri di determinazione della sanzione

La sanzione e' **aumentata fino alla meta'** nei confronti di chi, **nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole** non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

VIOLAZIONI DELLA STESSA INDOLE

Violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'

Art. 7.

Criteri di determinazione della sanzione

POSSIBILITA' DI:

- **Ridurre** la sanzione fino alla metà del minimo in caso di sproporzione tra tributo e sanzione

Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una **denuncia entro trenta giorni dalla scadenza** del relativo termine, **la sanzione e' ridotta della meta'**

Art. 8. Intrasmissibilita' della sanzione agli eredi

L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

“La trasmissibilità è prevista solo per le sanzioni civili ... e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità» (ex multis Cass. 6 Giugno 2014 n. 12754).

Cassazione ordinanza 6500/2019

Le sanzioni pecuniarie tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell' **illecito amministrativo di natura punitiva**, disciplinato dalla legge 689/81, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall' art. 7 della legge n. 689, secondo cui l' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 9. Concorso di persone

Se più persone concorrono in una violazione
ciascuna di esse
soggiace alla sanzione per questa disposta

Omissione di un comportamento cui sono obbligati in
solido più soggetti
e' irrogata **una sola sanzione**
con azione di regresso.

Responsabili per la sanzione amministrativa

- Nelle società e negli enti con personalità giuridica la responsabilità ricade sull'ente;
- Negli enti senza PG è responsabile solo la persona fisica autore dell'illecito

Art. 12, comma 5, D.Lgs. 472/1997

**Violazioni della stessa indole per periodi di
imposta diversi**

la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo

Cassazione 932/2009: analisi

- L'obbligo dichiarativo per **tutte** le unità immobiliari imponibili
- La nozione di omissione della dichiarazione non è riferita alla mancanza del **documento materiale** ma al suo contenuto concreto
- L'omessa indicazione in denuncia di una unità immobiliare determina una corrispondente omissione di dichiarazione
- **Equiparazione della sanzione** per l'omessa denuncia e l'omessa dichiarazione

Persistenza del comportamento omissivo



autonoma violazione punibile per **ciascun anno**
d'imposta

Ultrattività della dichiarazione

Cassazione, sentenza 20 gennaio 2017 n. 1540

Cassazione, ordinanza 17 novembre 2017 n. 27068

“Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, **mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento**».

CUMULO SANZIONI

ANNO	imposta	% sanzione		
2013	500	100%		500
2014	700	100%		700
2015	900	100%		900
2016	1.000	100%+20%		1.200
Totale	3.100			3.300
Sanzione più grave		1.200		
Aumento da metà al triplo		1.800	3.600	
Cumulo materiale			3.300	
Sanzione irrogabile		1.800	3.300	

ATTENZIONE

La sanzione finale non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni

Circolare Ministeriale n. 180/1998

Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

“**L'interruzione** impedisce l'unificazione delle sanzioni una volta che l'autore abbia potuto rendersi conto, a seguito dell'intervento dell'amministrazione, di essere incorso nella violazione. Essa, quindi, **opera rispetto al futuro**, mentre tutte le violazioni pregresse devono essere unificate secondo le regole” del cumulo giuridico.

Nei casi di accertamento con adesione, di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta.

Cessione di azienda

Responsabilità solidale fra cessionario e cedente per:

- violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti
- quelle già irrogate e contestate

Decreto legislativo n. 472 del 1997

L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

Fusione

Art. 2501 c.c. ***(Forme di fusione)***

1. La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.

Fusione

Art. 2504-bis (Effetti della fusione)

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Trasformazione

Art. 2498 c.c. ***(Continuità dei rapporti giuridici)***

Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

Trasformazione e fusione

Responsabile del pagamento della sanzione è
la società o l'ente che risulta dalla trasformazione o
dalla fusione

Scissione

OBBLIGAZIONE SOLIDALE

per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale
la scissione produce effetto

Art. 2506-quater c.c. (Effetti della scissione)

Comma 3. Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Art. 17. Irrogazione immediata

Atto motivato contestuale all'avviso di accertamento, per violazioni collegate al tributo e contestate al contribuente.

Entro il termine per proporre ricorso, si può alternativamente:

- effettuare la definizione agevolata delle sole sanzioni (1/3 dell'irrogato)
- impugnare l'atto

Art. 17.

Irrogazione immediata

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi.

In nessun caso si applica la definizione agevolata

Adesione all'accertamento

Le sanzioni per omessa e infedele dichiarazione
Le sanzioni per mancata, incompleta o infedele
risposta al questionario entro 60 gg. dalla sua notifica

ridotte ad 1/3

se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con
pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli
interessi.

ECCEZIONE

le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi

Art. 2740 codice civile

Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri

Riscossione della sanzione

Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

La notificazione

Notificazione

porta l'atto a legale conoscenza del destinatario;

non ammette equipollenti;

si perfeziona con formalità di legge;

non rileva effettiva conoscenza.

Corte Costituzionale 97/2004 e 28/2004

Quando si perfeziona la notifica?

La notifica si considera avvenuta:

- per il *richiedente*: con la *richiesta* di notifica, a prescindere da arrivo atto a destinatario;
- per il *destinatario*: dal compimento delle formalità di notifica.

PRINCIPIO DI SCISSIONE

Corte Costituzionale 97/2004 e 28/2004

Il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti.”.

In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria" (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 settembre 2015, n. 18643; Cass. sez. 6-5, ord. 21 ottobre 2014, n. 22320; Cass. sez. 5, 10 giugno 2008, n. 15298; Cass. sez. 5, 29 gennaio 2004, n. 1647).

Le varie modalità di notifica degli avvisi di accertamento

Comunicazione diretta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno

Notifica mediante messo comunale

Notifica mediante messo notificatore

Notifica mediante atto giudiziario

Notifica mediante PEC

La notificazione diretta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno

La notificazione L. 3-8-1999 n. 265 – art. 10

Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, per le notificazioni dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

Decreto ministeriale 1 ottobre 2008 – art. 20

Il recapito e' effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. [...]

Il destinatario di un invio a firma con avviso di ricevimento deve sottoscrivere anche l'avviso.

Se la sottoscrizione e' rifiutata, **la prova della consegna e' fornita dall'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio.**

Decreto ministeriale 1 ottobre 2008 art. 25

Gli invii postali non recapitati rimangono in giacenza presso l'ufficio postale di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza: [...] **trenta giorni** per gli altri invii [...].

Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.

Decreto ministeriale 1 ottobre 2008 art. 26

Sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario:

- i componenti del nucleo familiare,
- i conviventi ed i collaboratori familiari
- il portiere.

**Nessuna norma prevede un obbligo a carico
del'agente postale di indicare** nell'avviso di
ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è
stato consegnato

Ove manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché **la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata** (Cass. n. 11708/11, ma cfr. già Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonché successivamente Cass. n. 14746/12, n. 1091/13 e n. 6395/14).”

Nel caso di notificazioni fatte direttamente a mezzo del servizio postale, laddove consentito dalla legge, mediante spedizione dell'atto in plico con raccomandata con **avviso di ricevimento** quest'ultimo costituisce **atto pubblico** ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. e, pertanto, le attestazioni in esso contenute godono della stessa fede privilegiata di quelle relative alla procedura di notificazione a mezzo posta eseguita per il tramite dell'ufficiale giudiziario. (Cass. 17723/06 – Cass. 13812/07).

Cassazione sez. II, 14 dicembre 2016, n. 25791

“In linea col principio generale del bilanciamento degli interessi riaffermato di recente anche dalle sezioni unite (v. Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015), **si applica in via analogica** la regola dettata nella L. n. 890 del 1982, art. 8, co. 4, secondo cui “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2, ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

segue

Poiché il citato regolamento del servizio di recapito adottato non prevede la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'art. 25, il “rilascio dell'avviso di giacenza”, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, quella che **la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”**.

Cause di mancato recapito inerenti il destinatario

- **Destinatario sconosciuto**: non si conosce l'esistenza all'indirizzo indicato sull'invio
- **Destinatario trasferito**: il portalettere non è a conoscenza del nuovo indirizzo del destinatario.
- **Destinatario irreperibile**: il destinatario non è rintracciabile, anche se il portalettere è a conoscenza che l'indirizzo è esatto e sempreché non sia possibile recapitare gli invii semplici per mancanza della cassetta
- **Destinatario deceduto**
- **Rifiuto di ricevere la consegna** da parte del destinatario o del soggetto abilitato al ritiro

La notificazione mediante atto giudiziario

La notificazione – art. 12 Legge 890/1982

Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso.

La notificazione- art. 14 Legge n. 890/1982

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ***((deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e))*** puo' eseguirsi a mezzo della posta ***((direttamente dagli uffici finanziari, nonche', ove cio' risulti impossibile,))*** a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalita' previste dalla presente legge.

L. 20.11.1982, n. 890, art. 7

L'avviso di ricevimento e i documenti attestanti la consegna devono essere **sottoscritti dal destinatario o dal consegnatario**

In caso di consegnatario viene **specificata la sua qualità** e, se familiare, l'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il destinatario o il consegnatario rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, in caso di consegnatario, nome e cognome e la sua qualità, appone la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo.

L. 20.11.1982, n. 890, art. 8

- Se i consegnatari rifiutano di ricevere il piego
- in caso di temporanea assenza del destinatario
- per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ritirare il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che contiene anche l'espresso invito al destinatario **a ritirare il piego entro il termine massimo di sei mesi**

con l'avvertimento che

la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, co. 57, lett. b)

Ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della l. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992.

Legge 4 agosto 2017, n. 124

Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 [...], deve essere subordinato a **specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi**».

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (cioè dal 29 agosto 2017) l'AGCOM determina gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 luglio 2018

Disciplina le **procedure per il rilascio delle licenze individuali** speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

Cassazione ordinanza 23887/2017

Nessuna efficacia retroattiva po' riconoscersi all'art.1, comma 57, L. 124/2017, “dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, [...] secondo il principio generale di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica [...]”.

D. Lgs. 261/1999 (come modificato dalla L. 205/2017)

Art. 18

(Persone addette ai servizi postali ***((e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta))***)

1. Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformita' all'articolo 358 del codice penale. ***((Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti)).***

La disposizione dell'art. 18 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze

I messi notificatori

I messi notificatori – art. 1 co. 159, legge 296/2006

I messi notificatori possono essere nominati :

tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale;

tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato,

anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la

riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'art. 52,

comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 446/1997;

- ▶ tra i soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate;
- ▶ previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

Il messo notificatore

esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affari dei servizi di cui all'art.

52, comma 5, del D.lgs. 446/97;

non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

- atti di accertamento dei tributi locali
- Atti afferenti le procedure esecutive di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
- atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province

La notificazione a mezzo PEC

Comma 7 art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 aggiunto dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche con L. 1° dicembre 2016, n. 225

A decorrere dal 1° luglio 2017 la notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria o professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, in deroga a quanto è previsto dall'art. 149-bis del codice di procedura civile

Decreto Lgs. 82/2005 art. 2

Comma modificato dal D. Lgs. 217/2017

6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ((...)) di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali ((, nonché alle comunicazioni di emergenza e di allerta in ambito di protezione civile)). [...]

((6-bis. Ferma restando l'**applicabilità** delle disposizioni del presente decreto **agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni del presente Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.))

Decreto Lgs. 82/2005 art. 20

((1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha **l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile** quando vi e' apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la sicurezza, integrita' e immutabilita' del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita' all'autore. [...])

Decreto Lgs. 82/2005 art. 23

Le **copie su supporto analogico di documento informatico**, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un **contrassegno** tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale

Decreto Lgs. 82/2005 art. 23-ter

Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici costituiscono **informazione primaria ed originale** da cui è possibile effettuare duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge

Decreto Lgs. 82/2005 art. 23-ter

Le **copie su supporto informatico di documenti formati** dalla pubblica amministrazione in origine **su supporto analogico** ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro **conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato** nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata .

L'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

Perfezionamento della notifica

- per il notificante, nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la **ricevuta di accettazione** con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio;
- per il destinatario, alla **data di avvenuta consegna** contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio (o nei casi di casella satura o di indirizzo PEC non valido o attivo) nel 15° giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere

Perfezionamento della notifica

Se la casella di posta elettronica risulta **satura**, l'ufficio esegue un **secondo tentativo** di consegna dopo che sono **decorsi almeno sette giorni dal primo invio**.

Se anche dopo tale tentativo la casella risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notifica deve essere eseguita mediante il **deposito telematico dell'atto** nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e la **pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso** nello stesso sito, per la durata di 15 giorni.

Inoltre, l'ufficio dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di **lettera raccomandata**, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

La notificazione nulla

La notifica è *nulla per*:

inosservanza delle disposizioni sulla persona a cui deve consegnarsi l'atto;

incertezza assoluta sulla persona a cui stato consegnato l'atto;

incertezza assoluta sulla data di notifica.

La nullità è sanata dal raggiungimento scopo (art. 156 c.p.c)

La notificazione – art. 156 c.p.c.

Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Corte di Cassazione a Sezioni Unite

19854/2004

La natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che **la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.**

L'autotutela

L'autotutela

- Art. 2 quater decreto legge 30 settembre 1994, n. 564
- D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 (regolamento di attuazione)

L'autotutela

Necessità di contemperare diversi interessi:

- quello «pubblico **all'acquisizione delle entrate**»
- quello alla «**stabilità dei rapporti giuridici**»
- quello «dei contribuenti a non dover corrispondere imposte in misura superiore alla loro capacità contributiva»

L'autotutela

D.M. n. 37/1997

Nell'esercizio dell'autotutela «è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso» (art. 3).

L'iniziativa

1. Su domanda del contribuente
2. D'ufficio
3. Garante del contribuente, nei confronti degli atti di accertamento e di riscossione notificati al contribuente (art. 13, comma 6, Legge n. 212/2000).

La domanda (art. 5)

L'istanza va presentata in carta semplice all'ufficio competente, ma in caso di presentazione ad ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all'ufficio competente dandone notizia al contribuente, evitandogli così di riproporre l'istanza.

I casi in cui è possibile esercitare l'autotutela

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell'imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di versamenti eseguiti;
- mancanza di documenti successivamente sanata;
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o agevolazioni precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente riconoscibile dall'Ente.

Art. 2 quater decreto legge 30 settembre 1994, n. 56

Comma 1-sexies

Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto



definizione agevolata delle sanzioni alle medesime condizioni
esistenti alla data di notifica dell'atto



obbligo di rinuncia al ricorso

Le spese del giudizio a carico delle parti che le hanno sostenute

Art. 2 quater decreto legge 30 settembre 1994, n. 56

1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1-octies. **L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.**

I limiti all'esercizio dell'autotutela

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso è stato presentato, ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale; l'unico ostacolo all'autotutela è la presenza di un giudicato *sostanziale*;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

**L'unico vero limite è l'esistenza di un
giudicato**

L'autotutela

La presentazione di deduzioni difensive riguardanti un atto proprio del procedimento di accertamento e liquidazione tributaria, **non è idonea a sospendere il termine di decadenza** previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, ai fini dell'impugnazione davanti al giudice tributario, ma può svolgere esclusivamente la funzione di sollecitare l'esercizio del potere dell'Amministrazione, di natura discrezionale, di annullamento d'ufficio o di revoca dell'atto contestato (Cassazione, SS. UU. n. 16097 del 2009).

L'autotutela

Il sindacato giurisdizionale sul diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto **eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione**, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e **non la fondatezza della pretesa tributaria**, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (*Cassazione, Sez. 5, n. 3442 del 2015*).

Corte Costituzionale n. 181/2017

- Non esiste un dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela;
- il silenzio non equivale ad inadempimento, né può essere considerato un diniego, in assenza di una norma specifica che così lo qualifichi giuridicamente;
- il silenzio dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di autotutela non è contestabile davanti ad alcun giudice.

Corte Costituzionale n. 181/2017

•Affermare il dovere dell'amministrazione di rispondere all'istanza di autotutela significherebbe, in altri termini, creare una **nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente**, per giunta azionabile **sine die** dall'interessato, il quale potrebbe riattivare in ogni momento il circuito giurisdizionale, superando il principio della **definitività del provvedimento amministrativo** e della correlata **stabilità della regolazione del rapporto** che ne costituisce oggetto.

Corte di Cassazione, sez. trib., 18 dicembre 2009, n. 26650

E' possibile rettificare un atto di accertamento in autotutela,
notificato entro il termine decadenziale previsto dalla norma

Decreto legislativo 564/1994, art. 2 quater

Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto **purche' rinunci al ricorso.**

In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

L'annullamento o la revoca parziali **non sono impugnabili autonomamente.**

Il fallimento del debitore

Legge Fallimentare art. 16

Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:

- 1) **nomina il giudice delegato** per la procedura;
- 2) nomina il **curatore**;
- 3) ordina al fallito il **deposito dei bilanci e delle scritture contabili** e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori [...];
- 4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'**adunanza** in cui si procederà all'esame dello stato passivo, [...];
- 5) **assegna ai creditori e ai terzi**, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di **trenta giorni** prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.

La sentenza produce i suoi effetti dalla data de deposito in cancelleria.

Legge Fallimentare art. 42

La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Legge Fallimentare art. 51

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Legge Fallimentare art. 89 co.1

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione [...]. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

Legge Fallimentare art. 31-bis

Le comunicazioni ai creditori [...] che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di **posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.**

2. Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Omissis

Legge Fallimentare art. 92

Il curatore, **esamine le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione**, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata [...]:

- 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
- 2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
- 3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
- 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata. (2)

Domanda ammissione passivo art. 93

Ricorso da depositare presso la cancelleria del Tribunale

- almeno **trenta giorni prima** dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo
- **sottoscritto anche personalmente dalla parte**
- spedito anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.

Il ricorso contiene:

- 1) l'indicazione della procedura e le generalità del creditore;
- 2) la somma che si intende insinuare al passivo [...];
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione [...];
- 5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un Comune nel circondario ove ha sede il Tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. [...]

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene”.

Domanda ammissione passivo art. 101

DOMANDA TEMPESTIVA

almeno **trenta giorni prima** dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo

DOMANDA TARDIVA

oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo

DOMANDA ULTRA TARDIVA

fino a quando non sono esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

Legge Fallimentare art. 111

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) per il pagamento dei **crediti prededucibili**;
- 2) per il pagamento dei **crediti** ammessi con **prelazione** sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei **creditori chirografari**, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali

La data del deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di
fallimento e della relativa pubblicazione



crediti tributari concorsuali



crediti prededucibili

Notifica dell'avviso di accertamento

“E’ ormai principio assodato che l'accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al Curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o comunque della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività o dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo.

Cass. 30 dicembre 2009, n. 28071

Con il fallimento la società non viene meno, ma i suoi organi perdono la legittimazione sostanziale e processuale (L. Fall., artt. 44 e 43), che viene assunta dalla curatela fallimentare, la quale, per tale ragione, subentra nella posizione della fallita.

Ciò comporta che **sono opponibili alla curatela... gli atti formati nei confronti della fallita**, mentre, **dopo la dichiarazione di fallimento**, gli ulteriori atti del procedimento tributario debbono indicare quale **destinataria l'impresa in procedura e quale legale rappresentante della stessa il Curatore**

Privilegio crediti – art. 2752 c.c.

Hanno **privilegio generale sui mobili** del debitore, subordinatamente ai crediti dello Stato (per imposte dirette ed IVA), i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni”.

Il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali» (art. 13, comma 13, d.l. 201 del 2011).

L'art. 2778 c.c. colloca questo privilegio al grado 20°.

Fallimento

Art. 10 D.Lgs. n.504/92

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Formazione IFEL *per i Comuni*



Grazie per l'attenzione

Dr.ssa Maria Cinquepalmi

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione



Twitter



Facebook



YouTube

